



# Comune di Roccafluvione

Provincia di Ascoli Piceno

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

### Art. 1-Principi generali

Il Presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000 e art. 13 del CCNL 05/04/2006). Il Comune in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione

Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

### Art. 2-Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

### Art. 3-Diritto al servizio mensa

Ha il diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7,30 ore complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o di recupero prestazioni precedentemente non rese, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7,30 ore di lavoro e 2 ore di rientro. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7,30 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente. Non concorrono al raggiungimento delle 7,30 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

#### **Art. 4-Esclusione dal servizio di mensa**

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Il dipendente che ha svolto una missione di durata inferiore alle n. 8 ore con una prestazione lavorativa rispondente a quanto fissato dall'art. 3 del presente regolamento, in una località priva di locali nei quali è spendibile il buono pasto erogato dal servizio risorse umane del Comune di Roccafluvione ha diritto al rimborso del pasto sostenuto, se debitamente documentato, sino ad un importo massimo corrispondente al valore nominale del buono pasto. Qualora la durata della sola missione sia complessivamente superiore alle 8:00 ore, vale il relativo trattamento di rimborso dovuto per la consumazione del pasto durante la trasferta, prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL del 14 settembre 2000.

#### **Art. 5-Valore ed utilizzo del buono pasto**

In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00.

I dipendenti sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri.

Si ricorda che non è consentita, per alcun motivo l'attribuzione di due o più buoni pasto nella stessa giornata lavorativa anche nel periodo di consultazioni elettorali.

Inoltre, il buono pasto:

- può essere utilizzato solo per l'intero valore nominale e non dà diritto a resto;
- non può essere utilizzato da persone diverse dall'assegnatario;
- l'eventuale eccedenza del costo del pasto rispetto al valore nominale del buono, deve essere corrisposta direttamente dal dipendente

#### **Art.6-Procedura di erogazione dei buoni pasto**

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dal Servizio Personale consegnando agli aventi diritto, in base all'orario in vigore, un carnet di buoni pasto corrispondente al numero dei giorni lavorati nel mese precedente secondo quanto previsto dall'art. 3.

#### **Art. 7-Personale di qualifica dirigenziale e posizioni organizzative**

Il personale di qualifica dirigenziale ed i titolari di posizioni organizzative hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane con gli stessi criteri di cui al precedente art. 3. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.